

# CAMERA DEI DEPUTATI Doc. II N. 12

## PROPOSTA DI AGGIUNTA AL REGOLAMENTO

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MELLINI, BONINO, AGLIETTA, CALDERISI, CICCIONESERE, CORLEONE, DE CATALDO, FACCIO, RIPPA, ROCCELLA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO**

Integrazione delle norme del Capo III del Regolamento  
concernenti i Gruppi parlamentari

*Presentata il 7 ottobre 1982*

ONOREVOLI COLLEGHI! — È stato sollevato di recente, fino a fargli assumere grande rilievo nel dibattito politico, il problema del voto segreto e della sua soppressione, ritenuta necessaria da varie parti politiche per realizzare pienamente la responsabilità del parlamentare e per sventare manovre politiche deteriori che si realizzano con quelle «imboscate» a governi e maggioranze di cui si è avuto modo di constatare la possibilità.

La preoccupazione non è priva di fondamento, ma è nel convincimento dei proponenti che, se la piena responsabilità del parlamentare per ogni suo gesto di fronte all'opinione pubblica ed alla Nazione deve essere riaffermata e resa reale, è pur vero

che debbono essere abbattute quelle deformazioni del sistema politico e costituzionale che, creando e portando alle estreme conseguenze disciplina e responsabilità di partito e di gruppo, hanno finito per creare diaframmi tali tra il parlamentare e la Nazione, da far sì che non verso quest'ultima, ma verso il partito finisca per considerarsi responsabile per i suoi gesti il deputato ed il senatore e che, in conseguenza, la Nazione non abbia da chiedere conto ai singoli eletti, ma solo ai partiti del comportamento parlamentare dei suoi rappresentanti.

L'abolizione del voto segreto, in queste condizioni, non avrebbe altro risultato che quello di sopprimere ogni margine, sia

pure non esaltante, di libertà del parlamentare rispetto al gruppo ed al partito di appartenenza, con la conseguenza pratica di deprimere ed avvilito il rapporto tra il parlamentare e l'elettorato.

L'abolizione del voto segreto può invece essere positivamente considerata ove sia accompagnata da misure atte a scongiurare la grave carenza di indipendenza di deputati e senatori rispetto al gruppo ed al partito.

L'aspetto, almeno dal punto di vista formale, più grave di tale dipendenza è rappresentato dalla possibilità di irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei parlamentari da parte dei rispettivi gruppi e partiti a cagione dei voti espressi e degli atteggiamenti assunti in Parlamento.

Grave ed inconcepibile sopraffazione, se si pensa che la Costituzione si è preoccupata addirittura di sancire la irresponsabilità penale per tali atti (articolo 68, primo comma, della Costituzione). Ora, nel momento in cui partiti politici e gruppi parlamentari divengono enti muniti di poteri e funzioni pubbliche, finanziati con pubblico danaro, uscendo dalle condizioni di associazioni di fatto fondate sul dato della consonanza di opinioni ed ignorate, se non nel riconoscimento della loro mera liceità, dall'ordinamento costituzionale e parlamentare, è assurdo che ad essi ven-

ga riconosciuto un potere interdetto perfino ai giudici penali dello Stato e che attraverso di essi si cancelli quella libertà da ogni sanzione che la Costituzione si è proposta di assicurare ai parlamentari per l'esercizio del loro mandato.

La proposta di riforma del Regolamento che segue è da considerarsi parallela alla proposta di legge con la quale i deputati radicali intendono stabilire analogo divieto di sanzioni disciplinari nei confronti dei parlamentari da parte dei partiti politici.

Tali proposte non esauriscono certamente il problema della salvaguardia della libertà e dell'indipendenza del parlamentare da inammissibili coercizioni in nome della disciplina di partito, né quello più ampio dei rapporti tra il parlamentare, il gruppo parlamentare ed il partito. Per ciò che riguarda tale secondo aspetto, è da ricordare la proposta di legge Aglietta ed altri, presentata nella scorsa legislatura e concernente il divieto di cumulo delle cariche di dirigente di partito con il mandato parlamentare, che i deputati radicali riproporranno in questa legislatura. Ma soprattutto occorre tener presente che solo in parte la questione può trovare sbocchi in soluzioni normative, che peraltro possono, al di là della loro efficacia cogente, dare il segno di una scelta e di una esigenza di costume politico non priva di conseguenze.

## TESTO PROPOSTO

*Dopo l'articolo 15 del Regolamento è aggiunto il seguente:*

## ART. 15-bis.

« 1. — I gruppi parlamentari non possono adottare nei loro statuti norme che prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari, comunque denominate, nei confronti dei loro membri per i discorsi, i voti, gli atti ed i comportamenti tenuti in Parlamento nell'esercizio del loro mandato.

2. — Non possono comunque essere adottati provvedimenti disciplinari per le cause di cui al paragrafo precedente né in conseguenza di provvedimenti adottati dal partito di cui il gruppo parlamentare è espressione.

3. — L'appartenenza ad un gruppo parlamentare viene meno solo per dimissioni del deputato ».